COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1978

relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali

(78/636/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando gli orientamenti della politica comune nel settore della scienza e della tecnologia ;

considerando che la Commissione si propone di intensificare le attività di ricerca industriale nei prossimi anni ;

considerando gli effetti della ricerca e dello sviluppo industriali sulle condizioni di lavoro e sull'impiego,

DECIDE :

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali, qui di seguito denominato il « comitato ».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee competenti nel settore della ricerca e dello sviluppo industriali.

Articolo 2

Su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, il comitato esprime pareri alla Commissione su tutti i problemi relativi ai seguenti punti :

a) Gli aspetti della ricerca e dello sviluppo, riguardanti le relazioni tra la Commissione e gli ambienti industriali comunitari, che presentino un carattere orizzontale, in particolare : l'indirizzo della politica comunitaria di ricerca e di sviluppo industriali ; il miglioramento dello scambio di informazioni tra l'industria e la Commissione su base di reciprocità.

b) Gli orientamenti dei programmi di ricerca e di sviluppo di interesse industriale che la Commissione potrebbe decidere di proporre al Consiglio. Il comitato collaborerà nello stabilimento di utili collegamenti, qualora non esistessero ancora, con le federazioni industriali comunitarie.

c) I progetti di contratti di ricerca di interesse industriale alla cui esecuzione la Commissione contribuisce finanziariamente mediante contratti ([1]).

d) L'attività di ricerca e di sviluppo svolta nelle industrie europee, che risulti utile per la definizione di una politica comune nel settore della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 25 membri.

2. I seggi sono ripartiti nel modo seguente :

15 membri dell'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) ([2]), di cui 2 per la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito e 1 per la Danimarca, l'Irlanda e il Lussemburgo ;

4 membri del Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) ([3]) ;

3 membri della Federation of European industrial cooperative research organisations (FEICRO) ([4]) ;

3 membri della Confederazione europea dei sindacati (CES) ([5]).

([1]) In virtù della decisione che il Consiglio deve prendere nel quadro della politica comune nel settore della scienza e della tecnologia (vedi comunicazione della Commissione al Consiglio del 30 giugno 1977, GU n. C 187 del 5. 8. 1977).
([2]) Indirizzo : rue de Loxum, 6, 1000 Bruxelles.
([3]) Indirizzo : rue de la Charité, 15, 1040 Bruxelles.
([4]) Indirizzo : Victoria Street, 47, Londra SW1H 0EQ.
([5]) Indirizzo : 37, rue Montagne aux herbes potagères, 1000 Bruxelles.

3. 8 persone appartenenti alle organizzazioni sotto indicate possono partecipare alle riunioni del comitato come osservatori :

3 osservatori del comitato europeo della ricerca e dello sviluppo (CERS), istituito il 14 febbraio 1973 dalla Commissione ;

1 osservatore dell'European industrial research management association (EIRMA) (1) ;

1 osservatore della segreteria dell'UNICE ;

1 osservatore della segreteria del CEEP ;

1 osservatore della segreteria della FEICRO ;

1 osservatore della segreteria della CES.

Articolo 4

I membri e gli osservatori in seno al comitato sono nominati dalla Commissione previa consultazione degli organismi ai quali appartengono.

Articolo 5

Il mandato di membro e di osservatore del comitato ha una durata di due anni ed è rinnovabile.

Al termine del periodo di due anni i membri e gli osservatori del comitato restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro o di un osservatore cessa prima dello scadere del periodo di due anni per dimissioni o perché il membro o l'osservatore non appartengono più all'organismo che rappresentano o in seguito a decesso. Si può inoltre porre fine al mandato di un membro o di un osservatore quando l'organizzazione che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità della procedura di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non danno diritto a retribuzione.

Articolo 6

L'elenco dei membri e degli osservatori è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* per informazione.

Articolo 7

Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente e un vicepresidente per un periodo di due anni. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Il presidente prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 8

Il comitato può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano soltanto alle deliberazioni riguardanti l'argomento per il quale sono stati invitati.

Articolo 9

Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

Articolo 10

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione disimpegnano i lavori di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

La Commissione, nel chiedere il parere del comitato, può fissare il termine entro il quale il parere deve essere espresso.

Articolo 12

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, quando la Commissione li abbia informati che il parere richiesto o il quesito posto riguardano un argomento di carattere riservato.

In questo caso soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 1978.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1978.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

(1) Indirizzo : 38, Cours Albert 1er, 75008 Parigi.